



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 48/15

Proc. Disc. P.A. 79/15

(stralcio Proc. Disc. P.A. 53/15-8/15)

TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 24 del mese di novembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora **Letizia Ilaria Bagnacani (Tessera F.I.S.E. n. 005220/E)**

Premesso che

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 25 giugno 2015 con allegata produzione documentale, la signora Letizia Ilaria Bagnacani è stata rinviata a giudizio dalla Procura Federale, per aver la stessa, in violazione degli articoli 1 co. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia F.I.S.E. vigente, in combinato disposto con l'articolo 10 comma 2 nonché dell'articolo 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. per le dichiarazioni offensive rese su *Facebook*, leso la reputazione, l'onorabilità e il prestigio del tesserato sig. Paolo Giani Margi (Tessera F.I.S.E. n. 001225/B), mediante l'utilizzo dell'espressione "... *non deve essere reintegrato nel mondo equestre perché colpevole o meno è un personaggio pessimo crudele e a quanto pare pericoloso per la salute degli animali*" pubblicata in data 4 dicembre 2014 sul gruppo di *Facebook* "*Verità per Flambo*";
- precedentemente, e precisamente con ordinanza istruttoria del 20 febbraio 2015, era stata formulata alla signora Bagnacani, richiesta di chiarimenti in merito alle dichiarazioni da lei rese note sul Social Network *Facebook*, e, preso atto che la medesima non dava alcun riscontro alla richiesta istruttoria formulata, la Procura Federale disponeva lo stralcio della posizione della deferita unitamente alla posizione della signora Monica Martignoni, per cui dal procedimento P.A. 8/15 è stato aperto procedimento P.A. 53/2015;
- dopo aver comunicato alla signora Letizia Ilaria Bagnacani, ai sensi della normativa federale, la conclusione della fase di indagine unitamente a tutti gli allegati dell'indagine stessa, nonché



l' informativa dell' intenzione di procedere al deferimento per la presunta violazione, si attestava che la medesima non aveva manifestato la volontà di essere sentita né provvedeva ad inviare memoria difensiva nel termine assegnato;

- veniva quindi disposto lo stralcio ulteriore per la sola signora Bagnacani, con l' apertura del presente procedimento P.A. 79/15;
- visto l' articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l' udienza di discussione per il 24 novembre 2015, disponendone la comunicazione all' incolpata e alla Procura Federale;
- all' udienza odierna, nessuno essendo comparso per l' incolpato, la Procura, preso atto che ormai è decorso il termine per la pronuncia di primo grado, ha rimesso la decisione del Collegio.

Rilevato che

- a norma dell' Art. 56 co. 1 e 4 del nuovo Regolamento di Giustizia, si evince che il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell' azione disciplinare per la pronuncia della decisione di primo grado è scaduto

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 co. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia in combinato con l' art. 10 co. 2 dello Statuto nonché dell' art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., nonché l' art. 56 co. 1 e 4 del nuovo Regolamento di Giustizia,

tenuto conto

- che è ormai decorso il termine per la pronuncia della decisione di primo grado;
- che, in considerazione di tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene di dover dichiarare estinto il procedimento disciplinare, salvo opposizione dell' incolpata, per mancata osservazione dei termini per la pronuncia della decisione;

DISPONE

- l' estinzione del procedimento disciplinare, salvo opposizione dell' incolpata, per mancata osservazione dei termini per la pronuncia della decisione;
- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all' Ufficio del Procuratore Federale e alla predetta incolpata, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 24 novembre 2015

F.to **Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** –

Presidente

F.to **Avv. Paolo Clarizia** – Componente

F.to **Prof. Avv. Fabio Iudica** – Componente

Relatore